



**Reclamo contro la sentenza di primo grado
nel procedimento specifico in materia di
licenziamenti (articolo 1, commi 58 ss, legge
n. 92 del 2012):
natura, forma e filtro dell'appello**

WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT – 194/2013

© Michele De Luca 2013
Corte suprema di cassazione
micheledelucacass@tin.it

WP CSDLE MASSIMO D'ANTONA.IT - ISSN 1594-817X
Centre for the Study of European Labour Law "MASSIMO D'ANTONA", University of Catania
On line journal, registered at Tribunale di Catania n. 1/2012 – 12.1.2012
Via Gallo, 25 – 95124 Catania (Italy)
Tel: +39 095230855 – Fax: +39 0952507020
csdle@lex.unict.it
<http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx>



***Reclamo* contro la sentenza di primo grado nel
procedimento specifico in materia di licenziamenti
(articolo 1, commi 58 ss, legge n. 92 del 2012):
natura, forma e filtro dell'appello^{α αα}**

Michele De Luca
Già Presidente titolare della sezione lavoro della
Corte suprema di cassazione

1. <i>Reclamo</i> contro la sentenza di primo grado nel <i>procedimento specifico</i> in materia di licenziamenti (articolo 1, commi 58 ss, legge n. 92 del 2012): natura di appello.	2
2. Segue: <i>storia interna</i> della riforma in tema di <i>forma</i> e <i>filtro</i> dell'appello.....	3
3. Segue: <i>forma</i> dell'appello.	6
4. Segue: <i>filtro</i> dell'appello.	9
5. Ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado: oggetto e motivi di ricorso, decisione.	10

^α Il testo ripropone, in sintesi, la rielaborazione – corredata di note essenziali – della relazione al seminario su *Le modifiche e le novità del diritto processuale del lavoro*, organizzato dall'Associazione degli avvocati romani (Roma, Teatro Manzoni, 5 luglio 2013).

^{αα} In corso di pubblicazione su RIDL n. 4/2013

1. Reclamo contro la sentenza di primo grado nel procedimento specifico in materia di licenziamenti (articolo 1, commi 58 ss, legge n. 92 del 2012): natura di appello.

Il *reclamo* contro la sentenza di primo grado – nel *procedimento specifico* in materia di licenziamenti (articolo 1, commi 58 ss, legge n. 92 del 2012)¹ – è niente altro che un appello.

Si tratta, invero, di mezzo d'impugnazione, che investe – come l'appello – una sentenza di primo grado, pronunciata – nella fase di opposizione – all'esito di giudizio a cognizione piena.

Né il *nome* assegnato dal legislatore – di *reclamo*, appunto – pare, da solo, idoneo a fonderne una diversa configurazione.

Infatti la scarna disciplina (di cui all'articolo 1, commi 58 ss, legge n. 92 del 2012, cit.) impone, da un lato, la prospettata configurazione del *reclamo* e la coerente soggezione, dall'altro, alla disciplina dell'appello nel processo del lavoro (art. 433 ss. c.p.c.), per quanto non diversamente stabilito (dall'articolo 1, commi 58 ss, legge n. 92 del 2012, cit.,

¹ Sul *procedimento specifico*, vedi, per tutti: L. DE ANGELIS, *Il processo dei licenziamenti tra principi generali e nuovo diritto: l'obbligatorietà e l'errore del rito ed il cumulo delle domande*, in *Foro it.*, 2013, V, 101, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori. Adde: C. MUSELLA, *Il rito speciale in materia di licenziamento*, in M. CINELLI, G. FERRARO, O. MAZZOTTA (a cura di), *IL NUOVO MERCATO DEL LAVORO dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013*, Torino, Giappichelli, 2013, 348 ss.; M. DE LUCA, *Procedimento specifico in materia di licenziamenti: per una lettura coerente con la strumentalità del processo* (in WP CSDLE "Massimo D'Antona"- n. 173/2013, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2013, I, 815) e ID., *Procedimento specifico in materia di licenziamenti: per una lettura conferme a costituzione* (in *Foro it.*, fasc. 6/2013, V,), ai quali parimenti si rinvia per riferimenti ulteriori; I. PAGNI, *I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012, n. 92: note brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti*, in *Riv. It. dir. lav.*, 2013, I, 339; D. BUONCRISTIANI, *Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi*, ibidem, 351, al quale si rinvia per riferimenti aggiornati ulteriori.

In giurisprudenza, vedi: Trib. Taranto, ord. 30 novembre 2012; Trib. Milano, ord. 25 ottobre 2012; Trib. Bari, ord. 17 ottobre 2012; Trib. Bologna, ord. 25 settembre 2012 (in *Foro it.*, 2013, I, 673), e Trib. Genova ord. 9 gennaio 2013 (*ibidem*, 1360), con note di richiami ed osservazioni di S. CALVIGIONE, alle quali pure si rinvia.

Adde: M.CASOLA, *Prime applicazioni giurisprudenziali della legge di riforma del mercato del lavoro*, contributo al corso di formazione su *La disciplina del licenziamento fra tradizione e innovazione*, organizzato dalla Scuola superiore della magistratura (Villa di Castel Pucci, Scandicci, sede della Scuola, 27 marzo 2013), dattiloscritto.

Sul *reclamo*, vedi C. MUSELLA, *Il rito speciale in materia di licenziamento*, cit., spec. 376 ss., al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.

In giurisprudenza, vedi App. Bologna 16 maggio 2013.

appunto).

Invero il *procedimento specifico* per i licenziamenti (di cui ai commi 47 e seguenti dell'articolo 1, cit.) ha per oggetto *controversie individuali di lavoro* (di cui all'art. 409 c.p.c.) – in materia di licenziamenti, appunto – e, come tale, resta soggetto – per quanto non risulti diversamente stabilito (dai commi 47 ss, dell'articolo 1 legge n. 92 del 2013, cit.) – alla disciplina relativa a tali controversie (art. 409 ss. c.p.c.), che pare, quindi, destinata a colmare le *lacune* della scarsa disciplina del *procedimento specifico*.

Coerentemente, al *reclamo*, trovano applicazione – fra l'altro – la *forma* ed il *filtro* dell'appello (anche) nel processo del lavoro.²

2. Segue: storia interna della riforma in tema di forma e filtro dell'appello.

Le recenti riforme delle impugnazioni civili (di cui all'articolo 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134, c.d. *decreto sviluppo*) – per la parte che qui interessa (*forma*, appunto, e *filtro* dell'appello) – sembrano riecheggiare, nella sostanza, l'esito – *compromissorio* – del dialogo che, sul punto, è intercorso fra giudici e legislatore.

Agevole ne risulta, infatti, la ricostruzione.

Le relazioni inaugurali degli anni giudiziari 2012 e 2013³ recano, infatti, le posizioni dei giudici – sulle riforme contestualmente auspicate – e, rispettivamente, il loro giudizio critico sulle riforme attuate.

Mentre lavori preparatori ed esiti normativi consentono di apprezzare – con le riforme attuate dal legislatore – le ragioni del loro scostamento dalle indicazioni dei giudici.⁴

²Sulla *forma* del *reclamo*, vedi C. MUSELLA, *Il rito speciale in materia di licenziamento*, cit., spec. 376 ss., al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.

In giurisprudenza, vedi App. Bologna 16 maggio 2013, cit.

Sulla *forma* dell'appello nel processo del lavoro, vedi App. Roma 29 gennaio 2013 (Foro it. 2013, I, 969; App. Salerno 1 febbraio 2013; App. Torino 12 marzo 2013).

Sulla riforma dell'appello civile, vedi riferimenti in G. COSTANTINO, nota di richiami ed osservazioni a App. Bari 18 febbraio 2013 ed altre, in Foro it. 2013, I, 969 ss., spec. 980 ss.

Adde: G. SCARSELLI, *Sulla incostituzionalità del nuovo articolo 342 c.p.c.*, in Foro it. 2013, V, 160 ss.

³ Vedi relazioni sull'amministrazione della giustizia negli anni 2011 e, rispettivamente, 2012, in www.cortedicassazione.it.

⁴La relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011, infatti, propone la trasformazione dell'appello in un *giudizio di natura cassatoria* ed a *motivi limitati* – da *modellare* sulla falsariga di quelli previsti per il ricorso per cassazione (dall'articolo 360 cpc) – la riserva al giudice d'appello del *"controllo di logicità e di sufficienza sulla motivazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di primo grado"* e la conseguente limitazione

Né può sfuggire il rilievo di tale *dialogo* – in uno con la collocazione della riforma (al pari, peraltro, di altre riforme processuali) in una legge in materia economica (c.d. *decreto sviluppo*) – al fine di cogliere la *ratio politica* della riforma medesima e la probabile influenza sulle opzioni ermeneutiche relative.

L'ultima riforma delle impugnazioni civili – voluta dai giudici e condivisa, almeno in parte, dal legislatore – pare volta, infatti, a realizzare – essenzialmente – l'obiettivo della *ragionevole durata del processo*, anche in funzione di finalità economiche (quale, ad esempio, l'asserita maggiore attitudine del nostro mercato ad attrarre investimenti esteri).

del giudizio di cassazione alla sola *violazione di legge* (conformemente alla previsione dell'articolo 111 della Costituzione) – *“nella concreta fattispecie, come accertata dal giudice di merito”* – riconducendo, in tal modo, la Corte di cassazione al *“ruolo essenziale e tipico di giudice di legittimità, senza che possa essere trascinata, attraverso la denuncia di vizi di motivazione, in una funzione di terzo grado di merito”*.

La relazione al disegno di legge di conversione del *decreto sviluppo* (A.C. 5312 della XVI legislatura, , diventato legge n. 134 del 2012) respinge esplicitamente, tuttavia, l'idea dell'*appello cosiddetto cassatorio* – per non limitare l'impugnazione di merito, mutandone radicalmente la natura in un primo giudizio di legittimità – e propone in alternativa, dichiaratamente ispirandosi ai *modelli inglese e tedesco*, un *“filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.”* , per selezionare le *“le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito”*.

La *motivazione* dell'appello – a pena di *inammissibilità* – risulta introdotta nel corso della conversione del *decreto sviluppo*, in funzione di *“griglia sulla quale il giudice del filtro si deve pronunciare”* (come risulta fin dalle anticipazioni del Sottosegretario Mazzamuto alla seduta, in sede consultiva, della Commissione giustizia della Camera dei deputati in data 18 luglio 2012).

La Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012, infine, critica il rifiuto della propria idea di *appello cassatorio* – da parte del legislatore – come la proposta alternativa del *filtro in appello*, ritenuto fonte di aggravio del carico di lavoro e di allungamento dei tempi di decisione sia delle Corti di appello – chiamate ad un duplice esame delle stesse impugnazioni, che superino il *filtro* – sia della Corte di cassazione, in dipendenza della introduzione del ricorso *per saltum* contro la sentenza di primo grado – che *sconvolge*, palesemente, le *caratteristiche del giudizio di legittimità* – a seguito dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, che non superi il *filtro*.

La stessa Relazione apprezza positivamente, invece, l'intervento contestuale del legislatore sul giudizio di legittimità, *“con il condivisibile intento di restringere l'ambito del controllo (esercitabile in questa sede) sui vizi di motivazione dell'accertamento dei fatti compiuto dal giudice del merito, restringendo in linea generale il tipo di vizio (secondo la formulazione del n. 5 dell'art. 360, che è tornata a quella originaria del codice di rito civile) ed eliminandolo nel caso di doppia pronuncia di merito conforme (salvo il caso in cui la motivazione sia così carente da configurare una ipotesi di nullità della sentenza di merito, inquadrabile nel n. 4 del citato art. 360)”*.

Tuttavia – essendo solo uno dei principi del *giusto processo* – la *ragionevole durata* – come le finalità economiche, che ne risultano perseguite – non può, all'evidenza, prevalere rispetto ad altre garanzie – parimenti costituzionali – ma ne impone il bilanciamento e coordinamento reciproco.

Peraltro il *modello processuale* (*forma*, appunto, e *filtro* dell'appello) – all'uopo attinto dal panorama comparatistico (quale, nella specie, la disposizione di cui al § 520, co. 3°, Z.P.O.) – non può prescindere dall'inserimento nel contesto normativo del nostro ordinamento, né dalla prassi interpretativa ad esso relativa.

La riferita *storia interna* delle recenti riforme delle impugnazioni civili (di cui all'articolo 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134, cit.), all'evidenza, risulta di ausilio non solo alla ricostruzione della *intenzione del legislatore* – come i *lavori preparatori* delle leggi – ma anche alla prognosi, circa le opzioni ermeneutiche relative.

Ne può essere esorcizzato – per tale via – il rischio che *rientri dalla finestra* – attraverso le prassi giurisprudenziali – quel che si è inteso *cacciare dalla porta*, mediante le riforme delle impugnazioni civili.⁵

L'esito virtuoso – dichiaratamente perseguito dal legislatore – si coniuga, infatti, con esiti – di segno palesemente contrario – che la nostra giurisprudenza ha saputo ricavare da *principi fondamentali* del *giusto processo*: la pratica dell'*overruling processuale* – radicata sul principio della *ragionevole durata del processo* – ne è soltanto l'esempio più vistoso.⁶

Coerentemente, le valutazioni critiche prospettate si appuntano – non tanto (e, comunque, non solo) sulla *legge malfatta* – ma anche (e soprattutto) sulle opzioni ermeneutiche, per tentarne la esorcizzazione.

La *strumentalità del processo* – entro i limiti, beninteso, dell'effetto devolutivo dell'appello – pare volta, anche in questo caso, ad orientare la preferenza per l'opzione *virtuosa* – fra quelle parimenti

⁵In altri termini, si tratta di evitare quel che è avvenuto – in parte della giurisprudenza successiva – dopo l'introduzione della formulazione (ora riproposta) dell'articolo 360, n. 5 – nel codice di rito del 1942 – proprio per contrastare la elaborazione del *vizio logico* nella motivazione in fatto, proposta dalla giurisprudenza nel vigore – e nel silenzio – del codice di rito del 1865: Vedi, per tutti, M. BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della corte di cassazione: riflessioni sul nuovo articolo 360 n. 5 c.p.c.*, in *Judicium*.

⁶Vedi M- DE LUCA, *Diritti fondamentali dei lavoratori: strumentalità del processo versus declino della tutela giurisdizionale effettiva (a quaranta anni dalla fondazione del nuovo processo del lavoro*, in *Riv. It. dir. lav.*, 2013, I, 271 ss. , spec. § 4 , al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.

plausibili – che meglio garantisca decisioni sul merito.⁷

3. Segue: *forma dell'appello*.

La *forma* dell'appello è stabilita (dai *novellati* artt. 342 e, per il processo del lavoro, 434, co. 1°, c.p.c.) nei termini testuali seguenti:

“l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) *l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;*

⁷ Oltre i riferimenti, di cui alla nota che precede, vedi M.DE LUCA, *Procedimento specifico in materia di licenziamenti: per una lettura coerente con la strumentalità del processo*, cit., al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.

Vedi, comunque, A. Proto Pisani, *Introduzione sulla atipicità dell'azione e la strumentalità del processo*, in *Foro It.*, 2012, V, pag. 1 e segg.

Vedi, altresì, Corte cost. n.223 del 19 luglio 2013 (in *Foro it.* 2013, I, 2690, con note di: E. D'Alessandro, *Finalmente! La Corte costituzionale sancisce la salvezza degli effetti sostanziali processuali della domanda introduttiva nei rapporti tra arbitro e giudice*; M. ACONE, *Translatio iudicii tra giudice ed arbitro: una decisione necessariamente incompiuta e volutamente pilatesca?*; R. FRASCA, *Corte costituzionale n. 223 del 2013 e articolo 819 ter cp.c.: una dichiarazione di incostituzionalità veramente necessaria?*), che estende, sostanzialmente, la *translatio iudicii* (art. 50 c.p.c.) – al rapporto fra arbitrato e processo dinanzi al giudice – sulla base di *ratio decidendi*, che si articola nei passaggi essenziali seguenti:

- *“gli artt. 24 e 111 Cost. attribuiscono all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi ed impongono che la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi si ispiri al principio secondo cui l'individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa”.*
- *“Da tale constatazione discende, tra l'altro, la conseguenza della necessità della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui la parte erri nell'individuazione del giudice munito della giurisdizione”.*
- *Pertanto “l'errore compiuto dall'attore nell'individuare come competente il giudice piuttosto che l'arbitro non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere, dall'organo effettivamente competente, una decisione sul merito della lite”.*
- *“La norma censurata (articolo 819-ter, secondo comma, c.p.c.), non consentendo l'applicabilità dell'art. 50 cod. proc. civ., impedisce che la causa possa proseguire davanti all'arbitro o al giudice competenti e, conseguentemente, preclude la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.”*

Invero il principio – secondo cui *“l'individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa”* – trova applicazione, vieppiù, con riferimento alla *individuazione del rito*.

Coerentemente, l'errore dell'attore nella *individuazione del rito* – al pari dell'errore nella *“individuazione del giudice munito di giurisdizione”* competente – *“non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere (....) una decisione sul merito della lite”.*

2) *l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*".

La riferita previsione della *forma dell'appello* risulta introdotta – nel testo novellato – in sede di conversione del *decreto sviluppo* (n. 83, convertito in legge n. 134 del 2012).

Attinta dal panorama comparatistico (segnatamente, § 520, co. 3°, Z.P.O.), assolve – del pari dichiaratamente⁸ – la funzione di *griglia sulla quale il giudice del filtro si deve pronunciare*.

Risulta, poi, esplicitamente negata – con la *natura cassatoria* – la trasformazione dell'appello in impugnazione *a motivi limitati*.⁹

Resta da domandarsi, tuttavia, se ne risulti la mera *legificazione* della nostra giurisprudenza – sui *motivi specifici* dell'appello (di cui ai testi previgenti delle stesse disposizioni) – prescindendo dalla prassi interpretativa del modello – attinto, per quanto si è detto, dal panorama comparatistico – in quanto inserito in un contesto profondamente diverso da quello italiano.

La risposta non può che essere positiva.¹⁰

3.1. *“L'appello è dato alla parte contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l'ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell'ingiustizia e con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae”* : così, testualmente, la sentenza n. 16/2000 delle sezioni unite della Corte di cassazione (condivisa dalla consolidata giurisprudenza successiva).¹¹

Coerente risulta, poi, la sanzione processuale comminata – dalla stessa giurisprudenza – per l'appello carente di motivazione.

Ne risulta stabilito, infatti, che la *nullità* dell'appello – perché difforme rispetto al previsto *modello* – non può non comportarne la inammissibilità – insanabile dalla costituzione dell'appellato – in quanto preclude l'effetto devolutivo e l'esame, nel merito, della *revisio prioris instantiae* richiesta, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

⁸ Vedi lavori preparatori, a cominciare dalla anticipazione del Sottosegretario Mazzamuto nella seduta della Commissione giustizia della Camera dei deputati, in sede consultiva, del 18 luglio 2013.

⁹ Vedi relazione al ddl di conversione del decreto sviluppo.

¹⁰ Vedi, per tutti, G. COSTANTINO, *op.ult. cit.*

¹¹ vedi Cass., sez. un. civ. , 29-01-2000, n. 16/SU, in Foro it. 2000, I, 1606, con note di A.PROTO PISANI, G.BALENA, C.M. BARONE

Oltre a comminare, esplicitamente, la sanzione processuale della inammissibilità – per la carenza – la riforma non sembra accogliere – per la *motivazione* dell'appello – un *modello* diverso, nella sostanza, rispetto a quello – dei *motivi specifici* – imposto dalla disciplina precedente, sia pure sinteticamente, ed interpretato dalla nostra giurisprudenza.

L'attitudine ad assolvere la *funzione devolutiva* sembra, quindi, costituire – anche dopo la riforma – il criterio per valutare la conformità – al *modello* – della *motivazione* dell'appello.

3.2. Infatti l'effetto devolutivo dell'appello – a prescindere dalla sua fondatezza – continua a postulare – con la identificazione della *parte* di sentenza, che ne risulta investita – la censura della *ratio decidendi*, che la sorregge.

Non pare invece necessario esplicitare una sorta di *progetto alternativo* di pronuncia del giudice d'appello, peraltro implicito nella prospettata *motivazione* dell'appello.¹²

¹² App. Bologna 16 maggio 2013 ravvisa la *ratio* – sottesa alla *motivazione* dell'appello – nella *"fondamentale esigenza di chiarezza e specificità richiesta dal nuovo testo dall'art. 434 1° comma c.p.c. (e che era già richiesta - sia pure con una espressione piu' sintetica-dall'originario testo di tale norma)"* pervenendo – nel caso concreto – alla conclusione che, *sulla base di una valutazione complessiva del (...) reclamo, emerge in maniera sufficientemente chiara e motivata (...) che la difesa del reclamante ha inteso censurare la sentenza di primo grado* – in alcune parti – sebbene *"nulla (venga) detto in tale atto di appello in ordine"* ad altre parti della sentenza impugnata.

Lungi dall'imporre un atto d'appello *"formulato così come la sentenza che si pretende di ottenere dal giudice dell'impugnazione"* – in asserito ossequio alla *ragionevole durata del processo*, che peraltro costituisce solo uno dei principi del *giusto processo* – la prescritta *motivazione* impone – secondo App. Torino 12 marzo 2013 – soltanto *"l'obbligo (...) di puntualizzare prima gli errori commessi dal primo giudice, e di indicare la causalità dell'errore di diritto sulla decisione impugnata, e di chiarire poi le correzioni richieste: di mettere cioè il giudice di appello nella condizione di comprendere bene quale decisione si pretende di ottenere, ma di lasciare a questo – secondo la funzione da cui il Legislatore non ha certo inteso espropriarlo – di corredare la propria sentenza dei motivi che appaiono più adeguati a sorreggere quella data soluzione"*.

Ad opposta soluzione perviene – in dichiarato ossequio al principio della *ragionevole durata del processo* – App. Roma 29 gennaio 2013 (Foro it. 2013, I, 969), secondo cui *"l'appello, per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. – non solo – deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare, per parti (intendendosi) (...) tutti i singoli segmenti (...) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione – ma deve anche – suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (ed) il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite"*.

4. Segue: *filtro dell'appello*.

L'appello deve essere dichiarato inammissibile – *quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto* – con ordinanza succintamente motivata – anche *per relationem* (mediante il rinvio agli elementi di fatto, riportati in uno o più atti di causa, ed a precedenti conformi, anche dello stesso giudice) – resa, nel rispetto del contraddittorio (*sentite le parti*), prima di procedere alla trattazione (ai sensi degli articoli 348 bis, 1° comma, e 348 ter, 1° comma, richiamati – per il processo del lavoro – dall'art. 436 bis c.p.c.).

4.1. Il prospettato *filtro*, tuttavia, non opera (ai sensi del citato articolo 348 bis, 2° comma, c.p.c.) nelle cause in cui è previsto, eccezionalmente, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (ai sensi dell'art. 70 c.p.c.) – che *denota la connotazione pubblicistica delle medesime*¹³ – e nei casi in cui la parte abbia optato, in primo grado, per il procedimento sommario di cognizione: la *deformalizzazione istruttoria*, che ne consegue, viene così recuperata – dal giudizio d'appello, aperto a nuovi mezzi di prova, all'esito di una impugnazione senza filtri – e ne risulta incentivato, nel contempo, lo stesso *rito sommario*.¹⁴

Peraltro l'ordinanza di inammissibilità può essere pronunciata (ai sensi del citato articolo 348 ter, 2° comma, c.p.c.) solo quando sia l'appello principale che quello incidentale – proposti tempestivamente – non abbiano una *ragionevole probabilità* di essere accolti.

4.2. La *prognosi* – circa la mancanza di *una ragionevole probabilità* di accoglimento dell'appello – è affidata alla *discrezionalità del giudice*.

Risulta temperata, tuttavia, dalla *motivazione* – che delimita, per quanto si è detto, l'effetto devolutivo – dell'appello.¹⁵

Parimenti, App. Salerno 1° febbraio 2013 – valorizzando, con il principio della *ragionevole durata del processo*, suggestioni rivenienti dal panorama comparatistico – ribadisce “l'obbligo di redazione dell'impugnazione secondo uno schema che ricalca il provvedimento *decisorio*” del giudice d'appello.

¹³ Così, testualmente, la relazione al disegno di legge di conversione del *decreto sviluppo*.

¹⁴ Vedi riferimenti, di cui alla nota che precede.

¹⁵ Resta, poi, la questione se – comminando la *inammissibilità* dell'appello, che non ha *ragionevole probabilità* di accoglimento – la *discrezionalità e insindacabilità* delle scelte operate dal legislatore, entro il *limite della loro non manifesta irragionevolezza* – nella disciplina degli istituti processuali (vedi, per tutti, Corte cost., sentenza n. 10 del 2013, ordinanze n. 174 del 2012, n. 141 del 2011, e n. 164 del 2010) – abbia superato limiti imposti dalla costituzione: in senso positivo, vedi G. COSTANTINO, *op. ult. cit.*; G. SCARSELLI, *op. cit.*.

5. Ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado: oggetto e motivi di ricorso, decisione.

A seguito dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello – che *“non ha una ragionevole probabilità di essere accolto”* (ai sensi dell'articolo 348-bis, richiamato – per il processo del lavoro – dall'articolo 436-bis c.p.c.) – *“può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione”* contro il provvedimento di primo grado (ai sensi dell'articolo 348-ter, terzo comma, parimenti richiamato – per il processo del lavoro – dall'articolo 436-bis c.p.c.), entro il *termine breve* stabilito contestualmente, mentre resta impregiudicato il *termine lungo*.

La riferita disciplina del ricorso, tuttavia, viene contestualmente derogata – quanto ai *motivi* – dalla previsione (di cui all'articolo 348-ter, quarto comma, richiamato – per il processo del lavoro – dell'articolo 436-bis c.p.c.), secondo cui il ricorso per cassazione – quando *“l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”* (nel caso, cioè, di *doppia conforme* sulle stesse ragioni) – può essere proposto *“esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360”*.

Ne risulta, quindi, preclusa – nel caso di *doppia conforme*, che è stato prospettato – la possibilità di proporre ricorso per cassazione *“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”* (secondo la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.).

In sede di conversione, è stato *soppresso*, invece, l'inciso – recato dal decreto legge (art. 348 ter, 3° comma) – secondo cui il ricorso per cassazione – contro la sentenza di primo grado, appunto – può essere proposto *“nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto d'appello”* – contro la stessa sentenza – dichiarato inammissibile.

Quanto alla decisione sul ricorso, poi, la scarna disciplina prevede soltanto che – nel caso di accoglimento per motivi diversi dalla giurisdizione e dalla competenza (di cui all'art. 382, 1° e 2° comma) – la Corte di cassazione *“rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza”*, cioè le disposizioni sul giudizio di rinvio (di cui agli artt. 392, 393 e 394 c.p.c.).

Non ne risultano, quindi, contemplate – esplicitamente – altre tipologie di pronunce di accoglimento (quali la *cassazione senza rinvio*, di cui all'articolo 382, 3° comma, c.p.c. e la *decisione della causa nel*

merito, di cui all'articolo 384, 2° comma, c.p.c.).

Le disposizioni esaminate non esauriscono, tuttavia, la disciplina delle impugnazioni, a seguito dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, che *"non ha una ragionevole probabilità di essere accolto"* (di cui all'articolo 348-bis, richiamato – per il processo del lavoro – dall'articolo 436-bis c.p.c., cit.).

5.1. Intanto *"rimane impregiudicato il potere della Suprema Corte di cassazione, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall'articolo 111 della Costituzione, nullità inerenti al procedimento di appello"* : così, testualmente, la Relazione al disegno di legge di conversione del *decreto legge sviluppo* (A.C. 5312 della XVI legislatura, diventato legge n. 134 del 2012).

Lungi dall'ignorare ¹⁶ i problemi – relativi alla impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, che *"non ha una ragionevole probabilità di essere accolto"* – il legislatore riconosce, quindi, che la Corte di cassazione possa rilevarne le nullità – inerenti alle *garanzie assicurate dall'articolo 111 della Costituzione* – una volta investita dal ricorso contro la *decisione di prime cure*.

Tali *garanzie* trovano, infatti, applicazione all'ordinanza di inammissibilità (ai sensi dell'articolo 111 dea costituzione), in dipendenza della sicura *natura decisoria*.

E consentono di rilevarne:

- *preclusione del giudicato*, nel caso di appello inammissibile (per intempestività od inosservanza della *forma*) o improcedibile;
- pronuncia in ipotesi nelle quali non sia prevista: contro sentenza in *causa*, con partecipazione obbligatoria del pubblico ministero, od in procedimento con il rito sommario; relativa ad una sola delle impugnazioni proposte;
- violazione del principio del contraddittorio;
- vizi dell'ordinanza: dalla formazione e sottoscrizione dell'organo giudicante alla motivazione inesistente o meramente apparente, all'evidenza, non investita dalla previsione relativa alla *doppia conforme*.

Il rilievo – o la denuncia – dei vizi prospettati può avvenire mediante il previsto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado – come sembra ritenere la relazione ricordata, in coerenza con l'esplicita previsione soltanto di tale ricorso – oppure mediante impugnazione separata – contro l'ordinanza di inammissibilità – da

¹⁶ Come denunciato da G.COSTANTINO, *op. ult. cit.*

riunire, comunque, al ricorso contro la sentenza di primo grado e da trattare in unico giudizio di cassazione.

Tuttavia la denuncia – comunque proposta – di vizi di rito nell'ordinanza di inammissibilità dell'appello pare ammissibile – perché non risulti carente l'interesse alla denuncia – soltanto nelle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c.) oppure di contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado (vedi, da ultima, Corte cost., ord. N. 166 del 2013, che richiama la consolidata giurisprudenza in tal senso della Corte di cassazione, a cominciare da sezioni unite, sentenza 14 dicembre 1998, n. 12541).

In ogni caso, precedono nella trattazione – in dipendenza della palese pregiudizialità – le questioni che investono l'ordinanza di inammissibilità.

Solo all'esito del loro rigetto, infatti, si può passare all'esame delle questioni concernenti la sentenza di primo grado.

5.2. Quanto ai motivi del ricorso per cassazione – contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, che *“non ha una ragionevole probabilità di essere accolto”* – sono, in principio, tutti quelli previsti per tale ricorso (dall'articolo 360 c.p.c.).

Come è stato anticipato, tuttavia, è preclusa – nel caso di *doppia conforme*, circa *ragioni inerenti alle questioni di fatto* – la possibilità di proporre ricorso per cassazione *“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”* (secondo la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., cit.).

La deroga prospettata non pare configurabile e, comunque, non riguarda – per quanto si è detto – il caso di motivazione inesistente oppure meramente apparente, che integra un vizio di legittimità (ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.).

Peraltro la negazione della *doppia conforme*, nel caso concreto, impone alla parte, che la deduce, l'onere di indicare – in ossequio al *principio di autosufficienza* – le *ragioni di fatto* poste a fondamento – della sentenza di primo grado, appunto, e dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello (ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., cit.) – per dimostrarne la diversità.¹⁷

5.3. E' ben vero, poi, che – in sede di conversione è stato *soppresso* l'inciso – recato dal decreto legge (art. 348 ter, 3° comma) – secondo cui il ricorso per cassazione – contro la sentenza di primo grado – può essere

¹⁷All'uopo non pare sufficiente, tuttavia, riprodurre nel ricorso l'intera motivazione della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, in quanto ciò *“equivale ad affidare alla Corte, (.....), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso”* (così, testualmente, Cass., sez.un., 11 aprile 2012, n. 5698).

proposto *"nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto d'appello"* – dichiarato inammissibile – contro la stessa sentenza.

Resta da domandarsi, tuttavia, se – in difetto di *motivi specifici esposti con l'atto d'appello* – sia consentita la proposizione degli stessi motivi con il ricorso per cassazione.

Invero l'ordinanza di inammissibilità dell'appello – che *"non ha ragionevole probabilità di essere accolto"* – ne suppone, all'evidenza, l'effetto devolutivo.

Sembra conseguire, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per la parte non investita dall'appello.

5.4. E' ben vero, altresì, che – in caso di accoglimento del ricorso, contro la sentenza di primo grado, per motivi diversi dalla giurisdizione e dalla competenza (di cui all'art. 382, 1° e 2° comma) – la scarsa disciplina prevede soltanto che la Corte di cassazione *"rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza"*, cioè le disposizioni sul giudizio di rinvio (di cui agli artt. 392, 393 e 394 c.p.c.).

Sebbene non ne risultino contemplate esplicitamente, sembrano potersi adottare, tuttavia, anche altre tipologie di pronunce di accoglimento del ricorso per cassazione (quali la *cassazione senza rinvio*, di cui all'articolo 382, 3° comma, c.p.c. e la *decisione della causa nel merito*, di cui all'articolo 384, 2° comma, c.p.c.).

Infatti sembrano compatibili con il giudizio di cassazione, che può essere proposto – a seguito dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, in quanto *non ha una ragionevole probabilità di essere accolto* – mediante ricorso contro la sentenza di primo grado.

Ma risultano, altresì, parimenti coerenti – nello stesso giudizio – con il principio di *economia processuale*, che costituisce la *ratio* di dette tipologie di pronuncia.